



Comune di Cercenasco

- *Provincia di Torino* -

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER CONTRIBUTI E PATROCINI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 in data 22.11.2005

INDICE

Capo I – Finalità e beneficiari

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Strumenti

Capo II – Contributi ad Enti/Associazioni

Art. 4 – Definizione generale di contributo

Art. 5 – Definizione specifica dei contributi

Art. 6 – Criteri di ammissibilità

Art. 7 – Modalità di richiesta dell'intervento

Art. 8 – Modalità di erogazione dei contributi

Art. 9 – Deroghe

Art. 10 – Presentazione dei rendiconti

Capo III - Contributi a persone fisiche/famiglie

Art. 11 – Requisiti d'accesso

Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande

Art. 13 – Ammissione, valutazione ed entità del contributo

Capo IV – Patrocinio

Art. 14 – Patrocinio

Art. 15 – Pubblicità delle manifestazioni

Capo V – Disposizioni finali

Art. 16 – Norme conclusive

CAPO I FINALITA' E BENEFICIARI

ART. 1 - FINALITA'

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative ad interesse generale o comunque rivolte a gran parte della popolazione, promosse e realizzate nel territorio comunale da Associazioni, Enti pubblici e privati nonché singoli cittadini .

ART. 2 - BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo o patrocinio Associazioni, Enti pubblici e privati nonché singoli cittadini purché le attività promosse presentino interesse di carattere generale o comunque siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione.

ART.3- STRUMENTI

L' Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art. 2, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti; inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità.

CAPO II CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI

ART. 4 - DEFINIZIONE GENERALE DI CONTRIBUTO

Per contributo si intende un'erogazione destinata al sostegno delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, che non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Ne deriva che erogazioni previste in convenzioni non saranno qualificabili quali contributi disciplinati dal regolamento in oggetto e avranno la natura di corrispettivo nella misura in cui vi sia proporzione tra compiti affidati e compenso riconosciuto.

I contributi erogati non potranno pertanto superare *l' 85% dell'intera spesa.*

ART. 5 - DEFINIZIONE SPECIFICA DEI CONTRIBUTI

I contributi si distinguono tra erogazioni in conto esercizio e per l'acquisto di beni strumentali.

I contributi in conto esercizio possono caratterizzarsi in:

- a. liberalità e/o contributi generici per lo sviluppo dell'attività istituzionale propria senza richiedere al beneficiario alcun vantaggio economico o controprestazione;
- b. erogazioni per attività specifiche, cioè anche su richiesta del beneficiario (ma sempre senza obblighi reciproci), quando l'erogazione avvenga per appoggiare e/o patrocinare singole iniziative / manifestazioni / attività.

contributi per acquisto di beni strumentali

per i quali deve essere espressamente inserito negli atti amministrativi il miglioramento patrimoniale per il beneficiario.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale, oltre a dare particolare rilevanza a progetti presentati collegialmente da più associazioni, si atterrà ai seguenti criteri di ammissibilità:

A) Settore Cultura e Turismo

I contributi o i benefici economici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore cultura e turismo per le seguenti attività:

- a. Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere internazionale e nazionale;
- b. Iniziative, manifestazioni e spettacoli a carattere regionale e locale;
- c. Attività ed iniziative promozionali della diffusione della cultura in ambito scolastico;
- d. Attività e manifestazioni di promozione della cultura locale;
- e. Attività e manifestazioni di promozione della cultura giovanile;
- f. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

B) Settore della Pubblica Istruzione

I contributi o i benefici economici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore educativo per le seguenti attività:

- a. Iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale;
- b. Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale;
- c. Attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche minorili e giovanili;
- d. Iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- e. Incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- f. Attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente e non docente;
- g. Interventi socio-educativi a favore di disabili e/o soggetti svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- h. Iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari;
- i. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

C) Settore Sociale

I contributi o i benefici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a. Iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale;
- b. Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale;
- c. Attività svolte a sostegno dei minori e delle loro famiglie volte anche al

miglioramento della qualità della vita;

d. Attività e manifestazioni volte a favorire lo sviluppo e la promozione della genitorialità;

e. Organizzazione e gestione di attività e servizi a carattere socioassistenziale o socio-sanitario di particolare rilevanza;

f. Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;

g. Progetti contenenti programmi di prevenzione e sostegno alle attività rivolte ai giovani, agli anziani, ai minori, alle famiglie ed alle donne in difficoltà, con particolare attenzione all'integrazione multietnica, ed ai portatori di disabilità;

h. Progetti che prevedano l'attività integrata in rete con altri Enti pubblici e soggetti privati;

i. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

Particolare attenzione sarà rivolta ad attività mirate all'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap.

D) Settore Sport e Tempo libero

I contributi o i benefici possono essere concessi ai beneficiari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti attività:

a. Iniziative e manifestazioni a carattere internazionale, nazionale;

b. Iniziative e manifestazioni a carattere regionale e locale;

c. Attività promozionale degli Enti o Associazioni per sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva;

d. Progetti finalizzati all'acquisto, manutenzione o sostituzione di attrezzature;

e. Attività nell'ambito sportivo a favore di minore e di soggetti portatori di disabilità;

f. Attività che mirino l'affermazione ed all'educazione dei giovani attraverso l'avviamento agli sport di base;

g. Attività e manifestazioni a favore dei meno giovani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;

h. Progetti in linea ed in armonia con i programmi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO

Per i contributi erogati a titolo di liberalità/generici, la domanda deve essere inoltrata al Comune entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di contributo, corredata:

- da una relazione dell'attività svolta nell'anno in corso ed in quelli precedenti, in cui emergano i contenuti salienti, in termini quantitativi e qualitativi, dell'associazioni (n°soci, settore attività, tipi d'iniziative ecc...);
- dallo Statuto o atto costitutivo da cui emergano le finalità istituzionali dell'associazione/ente oppure, nel caso tali atti siano già depositati,

segnalandone eventuali variazioni;

- dall'ultimo verbale dell'assemblea dei soci da cui emerga l'approvazione del bilancio dell'anno precedente (senza alcun riferimento a specifiche iniziative/ manifestazioni da compiere nell'anno seguente, esclusi patrocini e senza quindi obblighi di presentazione di rendiconti specifici di singole iniziative/progetti).

- dalla dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della ritenuta fiscale.

Per i contributi relativi ad attività specifiche, invece, le domande possono essere presentate durante tutto l'anno, comunque entro il termine massimo del 10 novembre, ed in ogni caso almeno 60 giorni prima dell'avvio della manifestazione. La domanda dovrà essere corredata:

- dalle finalità specifiche che si intendono perseguire tramite presentazione del programma dell'evento/manifestazione da avviare;

- dallo Statuto o dall'atto costitutivo da cui emerga l'assenza delle finalità di lucro dell'associazione/ente oppure, nel caso tali atti siano già depositati, segnalandone eventuali variazioni;

- dall'entità delle spese che si richiede il Comune possa coprire;

- dalla dichiarazione che indichi, le altre fonti di finanziamento delle spese con particolari riferimento ad entrate di "natura commerciale" (sponsor, biglietti, quote di partecipazione ecc.) o escluda analoghe richieste di finanziamento per le medesime iniziative;

- dalla dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della ritenuta fiscale.

Tutte le domande di contributo dovranno pervenire al Servizio Finanziario e per conoscenza dell'organo politico competente (assessorato di riferimento) che procederà al controllo della regolarità delle stesse, alla tenuta dell'albo di cui alla legge 241/1990 ed al successivo smistamento agli uffici competenti.

Gli Uffici comunali preposti hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento, se sotto il profilo tecnico-amministrativo, la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato.

ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste ed avendole ritenute ammissibili, provvede all'erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:

a. Per i **contributi erogati a titolo di liberalità/generici** gli stanziamenti avvengono in sede di bilancio di previsione e quindi attraverso la redazione di un piano di sostegno mirato all'associazionismo locale proporzionato alle risorse disponibili in bilancio, mentre l'assegnazione dei contributi a ciascuna associazione avverrà in unica soluzione ad avvenuta esecutività del bilancio tramite determinazione del responsabile del servizio competente.

b. Per i **contributi ad attività specifiche**, il riconoscimento avviene con

specifica deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei presupposti suddetti, con erogazione in acconto del 70% e saldo del 30% alla presentazione dello specifico rendiconto entrate/uscite corredato dalle relative pezze giustificative.

ART. 9 - DEROGHE

Possono essere erogati contributi con una diversa suddivisione tra 70% e 30% quando vi siano impegni finanziari molto elevati o viceversa quando l'entità del contributo sia non superiore a 1.000,00 €. o nel caso in cui l'erogazione riguardi un Ente Pubblico.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere le eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall'art. 7 del presente Regolamento, ed erogare il contributo, extra piano generale d'intervento e con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo, per casi del tutto eccezionali, giustificati da fatti imprevedibili.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

A conclusione delle attività specifiche di cui all'art.7 secondo paragrafo e comunque non oltre 60 giorni dal termine delle stesse, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto delle spese sostenute, ovvero entro tale termine provvedere alla restituzione di somme che eccedono la differenza tra l'acconto già erogato e le spese effettivamente sostenute, o ancora dell'intera somma per manifestazioni non poste in essere.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico successivo.

CAPO III CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE /FAMIGLIE

Il Comune, nell'ambito degli interventi finalizzati al supporto dei minori, delle famiglie, degli anziani o di particolari fasce deboli, mette a disposizione contributi economici a favore di quelle persone che utilizzano servizi non direttamente gestiti dal comune ma riconosciuti di pubblica utilità.

ART.11- REQUISITI D'ACCESSO

Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a. Il beneficiario del contributo deve essere residente nel Comune;
- b. Nel caso si tratti di minore, il/la minore ed almeno uno dei genitori (o il genitore in caso di famiglia monoparentale) devono essere residenti o lavorare nel Comune;
- c. Il beneficiario deve essere iscritto/a ad un progetto riconosciuto dall'Amministrazione Comunale come meritevole di contributo;

ART. 12- AMMISSIONE, VALUTAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- a. l'erogazione del contributo, viene approvato con atto della Giunta Comunale.
- b. Le richieste verranno valutate ed accolte nel limite della disponibilità

economica di bilancio.

CAPO IV PATROCINIO

ART. 14 - PATROCINIO

Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, produttive e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati, anche mediante la concessione del proprio patrocinio. Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale. Il patrocinio è concesso con motivata deliberazione della Giunta Comunale la quale indica, se l'Amministrazione lo ritiene opportuno, le eventuali agevolazioni da offrire per garantire la più valida realizzazione dell'iniziativa.

In caso di agevolazioni si osservano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Il patrocinio può consistere in:

- a. utilizzo temporaneo del logo del Comune per pubblicità e/o iniziative;
- b. esenzione dal pagamento di:
 1. tassa di occupazione del suolo pubblico;
 2. affitto per non più di 15 giorni di strutture comunali;
 3. affitto per non più di 15 giorni di impianti comunali ;
 4. tassa di affissione;
- c. acquisto premi;
- d. assistenza sanitaria (servizio ambulanza, messa a disposizione di un medico) per manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo;
- e. possibilità di utilizzo attrezzature di proprietà comunale di vario genere ad esclusione degli impianti tecnologici (impianto voce, luci ecc);
- f. uso gratuito energia elettrica.

Le iniziative, manifestazioni o spettacoli, ammessi al finanziamento s'intendono a tutti gli effetti, patrocinati dal Comune.

ART. 15 - PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI

Tutta la pubblicità effettuata dagli Enti o Associazioni relativa ad iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, dev'essere concordata preventivamente con l'Assessore competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - NORME CONCLUSIVE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione;

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento fanno fede le normative vigenti in materia.